



# Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

## **ORDINANZA n. 31/2005 del 23 novembre 2005**

**OGGETTO:** disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Ord. n. 29/94): **integrazioni per trattenimenti musicali.**

### **IL SINDACO**

VISTA l'ordinanza n. 29 del 16/12/1994 avente per oggetto: "Criteri per la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande";

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con delib. C.C. n. 16 del 23.05.2005 e in particolare, l'art. 50 rubricato "Rumori nei locali pubblici e privati";

CONSIDERATO che per ragioni di tutela della quiete, del riposo e della salute delle persone, si rende necessario integrare la suindicata ordinanza n. 29/94, con specifiche norme per la disciplina dei trattenimenti musicali presso i pubblici esercizi ed i circoli ricreativi;

VISTA la legge 25/08/1991, n. 287;

VISTA la L.R. Marche n. 12 del 05.04.1994;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali, approvato con delib. C.C. n. 26 del 24/06/2003;

VISTO l'art. 50 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

#### **1. l'ordinanza n. 29 del 16/12/1994 è integrata con le seguenti norme:**

a) Le attività di piano bar, concertini musicali e trattenimenti musicali comunque denominati, sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori, aventi carattere di complementarietà, temporaneità e occasionalità che si tengono all'interno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia "a", "b", "d" o nelle loro immediate vicinanze prospicienti l'entrata e all'interno di circoli ricreativi privati sono consentite nei seguenti giorni ed orari:

- Da Domenica a Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 23,00;
- Venerdì, Sabato e altri giorni prefestivi: dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

b) i titolari di pubblico esercizio o gestori di circoli ricreativi che intendono prorogare (per massimo sessanta minuti) gli orari di cui alla precedente lettera a), contestualmente alla richiesta di proroga, devono dotarsi di idonea documentazione di impatto acustico, ai sensi della legge n. 447/95 e disposizioni attuative, redatta da tecnico abilitato, da esibirsi ad ogni richiesta dell'Autorità comunale o degli organi di vigilanza;



# Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

## Provincia di Pesaro e Urbino

---

---

c) l'effettuazione di trattenimenti musicali è soggetta alla preventiva comunicazione al Comune da effettuarsi almeno cinque (5) giorni prima della data prevista. Nella comunicazione il titolare dovrà dichiarare che i trattenimenti musicali:

- si svolgono nel rispetto del normale orario di apertura dell'esercizio, nello stesso locale ove la clientela accede per il consumo e non in sale appositamente allestite per l'occasione;
- hanno luogo in assenza di allestimenti scenici, pedane, camerini o comunque di apprestamenti tali da comportare una trasformazione del locale;
- non comportano il pagamento di un biglietto d'ingresso, né la maggiorazione dei prezzi delle consumazioni;
- vengono effettuati con strumentazione elettrica ed elettronica alimentata con apposito impianto elettrico conforme alle norme CEI, risultante da apposita certificazione di legge in modo da non costituire pericolo per le persone e per gli orchestrali.

d) i trasgressori della presente ordinanza saranno passibili con una sanzione amministrativa da Euro 80,00 a 500,00 (Delib. CC n. 26/2003);

e) restano escluse dalla presente disciplina i trattenimenti musicali inseriti in manifestazioni ed eventi organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale;

f) la presente ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza con adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e nei consueti modi di diffusione. La medesima viene trasmessa:

- al Servizio Polizia Municipale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- al Responsabile del Settore Amministrativo;
- ai titolari di pubblico esercizio ed ai gestori dei circoli privati;
- all'Ufficio del Messo comunale per l'affissione all'albo pretorio.

A norma degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/90 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo, al quale viene demandata l'adozione degli atti gestionali connessi al presente atto.

**E' fatto altresì obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
(Settimio Bravi)